

-134-

Verbale dell'adunanza

del giorno 23 luglio 1914.

Sono presenti: il Presidente Siringher, i Consiglieri Gerardo e Beneduce, il Direttore Generale Cocchi. Fungo da Segretario il Consigliere Beneduce per l'assenza giustificata del Consigliere Segretario Rosminio.

1. Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale dà notizia al Comitato di una conversazione avuta, nella mattinata con S. E. il Ministro del Tesoro in merito ai dubbi sorti nell'Amministrazione del Tesoro circa l'applicabilità dell'art. 145 del Codice di Commercio nei riguardi delle disponibilità dell'Istituto.

Il Comitato prende atto di tutte le ragioni addotte dal Direttore Generale a S. E. il Ministro del Tesoro, al fine di dimostrare la inapplicabilità della summenzionata disposizione del Codice di Commercio - inapplicabilità già riconosciuta dal Ministero di Agricoltura e da apposito parere del Consiglio di Stato, interpellato in seguito alle note difficoltà opposte dalle Corti dei Conti per la registrazione dei mandati di pagamento delle somme stabilite di interessi maturati sui titoli depositati.

si alla Cassa Depositi e Prestiti dalle Compagnie che
 cedettero il loro portafoglio all'Istituto - e prega il
 Direttore Generale di voler subito, secondo le intelligenze
 corsa con S. G. Rubini, trasmettere al Ministro del
 Tesoro un promemoria nel quale siano illustrate, oltre
 la questione concernente l'applicabilità dell'art. 145
 del Cod. di Comm., anche le altre questioni che atten-
 dono risoluzione e che concernono le norme per il
 servizio di Cassa e di custodia dei titoli e le intese
 col Ministero del Tesoro in merito ai reinvestimen-
 ti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

2. Acquisto di annualità dovute dallo Stato.

Il Consigliere Segretario dà lettura di uno schema
 di compromesso per l'acquisto dell'annualità di sussidi-
 dio chilometrico governativo affente alla costruzione del-
 la ferrovia da Demodossola al Confine Svizzero per
 Santa Maria Maggiore.

Alf

Il Comitato approva tale schema nel testo che
 appresso si riporta, e autorizza il Direttore Generale,
 con l'assistenza del Consigliere Delegato alla firma
 degli atti legali, alla stipula dell'atto compromis-
 sorio.

Comitato



Si promette:

che la Società Subalpina di Imprese ferroviarie, 21 via del Quirinale, Roma, costituita dall'Ing. Jacques Sutter a termini degli art. 1, 12 e 26 della convenzione 27 maggio 1911, ha ottenuto dallo Stato, giusta la convenzione medesima, approvata con R. Decreto N. 706 dell'8 giugno 1911, la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Domodossola per S. Maria Maggiore al confine Svizzero, della lunghezza progettata di km. 33 circa, con un sussidio chilometrico annuo governativo di L. 8.365, per anni 50 attribuito per L. 7328,50 alla costruzione e per L. 136,50 all'esercizio;

che la detta Società ha proposto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di obbligarsi reciprocamente essa a cedere e l'Istituto ad acquistare l'annualità di sussidio chilometrico governativo attribuita alla costruzione, che sarà liquidata dallo Stato dopo l'apertura all'esercizio della intera linea;

che il Comitato Permanente dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in conformità delle decisioni di massima del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto, ha accolto tale proposta con le modalità, condizioni e garanzie risultanti dal presente contratto promesso con sua deliberazione del 25 luglio 1914;

che la Società Subalpina di Imprese ferroviarie ha deciso di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto con sua deliberazione del 13 luglio 1914 (alleg. A); si è in forza di tali deliberazioni e ritenute le soprascritte premesse come parte integrante del presente contratto, che si conviene e stipula quanto appresso:

I.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in persona s'impiega di acquistare dalla Società Subalpina di Imprese ferroviarie la annualità di sussidio chilometrico che risulterà assegnata dal Governo, nei limiti dell'atto di concessione, alla costruzione della ferrovia Domo d'Aoste - Confine Svizzero, a condizione che il valore capitale corrispondente alla stessa annualità non ecceda i tre quarti della spesa di costruzione della linea ferroviaria, risultante dalla contabilità dei lavori, approvata dal Ministero dei L. L. P. P., dedotto dall'ammontare di detta spesa il valore capitale dei concorsi degli Enti locali che è indicato in misura non inferiore a L. 220.000, complessivamente, all'art. 12 della relativa convenzione di concessione.

Orj

Qualora il valore capitale dell'annualità di costruzione risultasse superiore ai $\frac{3}{4}$ della spesa di costruzione anzidetta, l'eccedente si intenderebbe costituito

in pegno a favore dell'Istituto medesimo per garanzia dei crediti derivanti dai contratti di acquisto.

La condizione sopra stabilita rimarrà senza effetto nei due casi seguenti:

a) che lo Stato dichiarò non soggetto a riscatto e sensi dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1912 N. 144, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la ferrovia Domodossola - Confine Svizzero per S. Maria Maggiore;

b) oppure permanga in vigore il R. Decreto 8 marzo 1914 N. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno successivo o altro provvedimento equivalente in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della convenzione ceduta anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

La Società Subalpina di Imprese ferroviarie si impegna dal canto suo a cedere all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni alle susposte condizioni ed a tutte le altre stabilite nel presente compromesso, la detta annualità di sussidio chilometrico garantendone la cedibilità, nonché la regolare ed integrale versabilità alle scadenze, che verranno indicate dal Governo nei certificati di cui agli art. IV° e V°.

L'acquisto dell'annualità dovrà effettuarsi dopo l'apertura all'esercizio dell'intera linea, nonché del

prolungamento di essa fino a Locarno, in territorio
Svizzero, e la conseguente liquidazione della annua-
lità medesima, a sensi dell'art. 8 dell'atto di concessio-
ne, sempre però nei limiti di tempo di cui all'artico-
lo seguente.

In caso di decadenza della concessione, l'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, acquisterà la parte di
annualità dovuta ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico
delle leggi sulle ferrovie concesse all'industria privata,
approvate con R. Decreto 9 maggio 1912 N. 1447 ferme tut-
te le disposizioni del presente atto circa la forma ed
i termini dell'acquisto.

II

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni effettuerà
l'acquisto della annualità di cui trattasi entro diciotto
mesi dalla data nella quale a seguito dell'apertura
all'esercizio dell'intera linea e del prolungamento in
territorio Svizzero, sarà stato provveduto alla definitiva
liquidazione della annualità medesima o, in caso di
decadenza, entro tre mesi dal termine massimo nel
quale a mente dell'atto di concessione è tenuto con-
to delle proroghe eventualmente accordate, la linea
avrebbe dovuto essere compiuta.

Drj

La Società Subalpina di Imprese ferroviarie si
obbliga a dare immediata notizia all'Istituto Na-

zionale delle Assicurazioni dell'apertura all'esercizio della linea, trasmettendogli copia del relativo provvedimento Ministeriale, o nel caso di decadenza o preavviso tre mesi prima che scada il termine ultimo per il compimento dei lavori.

Entro il detto termine di 18 mesi, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni richiederà in una o più volte a seconda della sua possibilità e convenienza alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie di cedere la annualità predetta o quella quota di essa, che corrisponderà al capitale che intenderà impiegare nell'operazione, e la detta Società si obbliga di essere sempre pronta alla cessione della annualità o della quota dell'annualità stessa, che le sarà richiesta.

Per ogni singola operazione l'Istituto Nazionale preavviserà la Società novanta giorni prima di quello nel quale intenda compiere l'operazione.

Trascorso il giorno fissato per l'operazione senza che la Società abbia effettuato la valida cessione della richiesta annualità o quota della medesima, sarà concessa alla Società stessa di addiventare alla cessione anzidetta entro un successivo termine di novanta giorni; ma in tal caso la capitalizzazione della annualità cedenda o quota di essa, sarà sempre fatta con riferimento al giorno

di scadenza del primo termine fissato con preavviso.
 Qualora poi decorresse infruttuosamente anche il
 secondo termine di novanta giorni, la Società Subal-
 pina, se così piacerà all'Istituto Nazionale, dovrà in-
 tendersi decaduta da ogni diritto conferitole dal presente
 atto compromissorio e l'Istituto Nazionale rimarrà pie-
 namente liberato da ogni obbligo assunto con l'atto stes-
 so, restando in tal caso l'operazione limitata a quella
 parte di annualità che, fosse stata già regolarmente
 ceduta con obbligo nella Società di pagare all'Istitu-
 to a titolo di penale, la somma corrispondente al
 5.25% del valore capitale dell'annualità impegnata col
 presente compromesso, diminuita soltanto di quella por-
 te che fosse già stata ceduta all'Istituto.

III.

La Società Subalpina di Imprese ferroviarie di-
 chiara che l'intera linea Domodossola - Confine Svi-
 zero, sarà aperta al pubblico esercizio non più tardi
 del 30 settembre 1915.

Trascorso un anno dalla data sopra indicata
 senza che si sia verificata la apertura della linea al
 l'esercizio, od emessa la dichiarazione di decadenza
 della Società, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1°
 del presente atto, l'Istituto Nazionale delle Assicu-
 razioni, sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni

suo obbligo di acquisto dell'annualità relativa alla detta linea, restando però in ogni caso la Società tenuta alla stessa penalità di cui all'articolo precedente.

Qualora l'Istituto Nazionale ancorché inutilmente decorso i termini di cui nel presente articolo ed il secondo termine di novanta giorni di cui all'articolo precedente, preferisca di far adempiere egualmente il contratto e così di addivenire all'acquisto della annualità in tutto ed in parte, la Società Subalpina sarà tenuta a corrispondere dalla scadenza dei termini suddetti a quella dell'effettiva cessione, l'interesse del 5.25% sul valore capitale dell'annualità o parte di annualità che l'Istituto Nazionale intenda di acquistare.

IV.

La Società Subalpina dovrà, al momento della stipulazione di ognuno degli atti di acquisto sopra preveduti, produrre regolare certificato del Ministero di S. S. P. col quale si attesti l'apertura all'esercizio della linea, si precisi l'ammontare definitivo della relativa annualità di sussidio attribuita alla costruzione, indicando la data precisa in cui dovrà aver luogo il suo pagamento, dichiarando la stessa annualità al giorno medesimo della stipulazione cedibile.

le ed esigibile, non soggetta a vincolo alcuno nemmeno a favore dello Stato, eccezione fatta per i vincoli che risultassero da anticipazioni su certificati di lavoro a norma dell'art. 37 del Testo Unico 9 maggio 1912 N° 1461, vincoli che dovranno trasferirsi a beneficio dell'Istituto acquirente contemporaneamente all'acquisto dell'annualità.

V

L'acquisto della predetta annualità in una sol volta o successivamente per porzioni verrà effettuato sempre per atto pubblico al prezzo corrispondente alla capitalizzazione della annualità o quota di annualità da cedersi al tasso d'interesse del 5.25%, e cioè scontando alla data delle singole operazioni di cessione la annualità o quota di essa da cedersi, al tasso di interesse del 5.25%.

Alla stipulazione di ciascun atto di acquisto dovrà intervenire l'Ente o la Ditta che avesse eventualmente servenuto i capitali in corso di lavoro per liberare contestualmente i certificati rilasciati dal Ministero dei L. P. a sensi dell'art. 37 del Testo Unico 9 maggio 1912 N° 1461, dal vincolo posto sopra di essi a proprio favore, e dare quietanza delle somme ad uso pagate.

Prof

Ciascuno degli atti definitivi così stipulati dovrà essere notificato al Ministero dei L. P. ed

alla Direzione Generale del Tesoro.

La Società Subalpina si impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero dei R. L. P. nel quale si dichiara che, per effetto della avvertuta notificazione, l'annualità ceduta è passata in piena ed assoluta proprietà dell'Istituto, al quale soltanto verrà pagata, confermando le scadenze della annualità stessa e gli anni della sua durata.

VI.

Per il caso che per qualsiasi causa ed in applicazione della legge di concessione delle ferrovie all'industria privata, dovesse venir meno la corrispondenza da parte dello Stato della annualità oggetto del presente compromesso, la Società Subalpina si obbliga a versare all'Istituto Nazionale il valore capitale della annualità non ancora pagata, il quale sarà determinato mediante lo sconto della annualità medesima ad un saggio pari al saggio medio di rendimento netto dei titoli del ¹⁶Debito Pubblico Italiano, consolidato 3.50%, secondo i corsi della Borsa di Roma durante il trimestre precedente la data del provvedimento, in conseguenza del quale venisse a mancare il pagamento dell'annualità, aumentato dello saggio medio dell'1%.

L'Istituto avrà però sempre diritto ad una

senza pari al prezzo originario di acquisto dell'annuità, diminuito della quota parte ammortizzata con le rate riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato.

A garanzia del credito dell'Istituto, la Società Salpina vincola fin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare creditrice verso lo Stato in conseguenza del provvedimento suscitato.

Il presente articolo rimarrà senza effetto, analogamente a quanto si è convenuto nell'art. 1° del presente atto nei due casi seguenti:

a) che lo Stato dichiarò non soggetta a riscatto a sensi dell'art. 190 del Testo Unico 9 maggio 1912 N° 464, concernente le ferrovie concesse all'industria privata, la Ferrovia Domodossola - Confine Svizzero,

b) oppure permanga in vigore il R. Decreto 8 marzo 1914 N° 428 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno successivo ed altro provvedimento equivalente in forza del quale lo Stato assicuri la continuazione del pagamento della sovvenzione ceduta, anche effettuandosi il riscatto della ferrovia predetta.

Drj

VII

Ad esuberanza si conforma che l'acquisto di cui nel presente compromesso deve intendersi stipulato sotto condizione sospensiva, e che i relativi atti

di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio della ferrovia medesima con liquidazione definitiva della annualità di sussidio chilometrico, o avrà emesso il decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'art. 37, alinea ultimo, del citato Testo Unico.

Il presente compromesso non più tardi di 15 giorni della sua stipulazione dovrà essere notificato a cura e spese della Società Subalpina ai Ministeri del R. P. e del Tesoro, e la Società Subalpina si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti Ministeri, da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle patruzioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto da parte dell'Istituto Nazionale della annualità di cui trattasi.

VIII

A garanzia degli impegni derivanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione del contratto nei modi e termini stabiliti, la Società Subalpina costituirà a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di L. 55.000 (cinquantacinquemila) rappresentata da depositati alla Banca d'Italia,

Sede di come da



IX°

Resta convenuto tra le parti che qualora una tassa, imposta od aggravio qualsiasi, venisse a colpire detta annualità, anche dopo effettuata la cessione, la Società Subalpina se ne assume fin d'ora il rimborso all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per tutta la sua durata.

X°

La Società Subalpina di Imprese Ferroviarie assume tutti gli obblighi del presente atto per sé e i suoi successori.

XI°

Le spese tutte del presente atto e conseguenti, compreso il costo di una copia in forma esecutiva del medesimo per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono a totale carico della Società Subalpina a carico della quale staranno pure tutte le eventuali spese che lo stesso Istituto facesse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto, che esso dovesse fare nell'interesse della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie per gli effetti della presente convenzione.

dy

XII°

Celezione di domicilio.



3. Immobili di proprietà dello Istituto a Verona e a Milano.

Il Consigliere Verardo riferisce intorno ai provvedimenti necessari per una migliore utilizzazione dello stabile di proprietà dell'Istituto, sia Portolupi, in Verona, e in merito ai lavori di riparazione e di rialtamento necessari per lo stabile in Milano Viale Monforte 8-10, sui quali provvedimenti la Direzione presenta al Comitato una dettagliata relazione.

Il Comitato, per quanto concerne lo stabile già Portolupi,

prende atto delle pratiche avviate con l'attuale inquilino Girard per la rescissione anticipata del contratto di affitto, contro corrisponzione da parte dell'Istituto di un indennizzo di L. 5.000,

prende atto degli accordi intervenuti col proprietario confinante Conte Peres per ottenere il consenso a costruzioni che appoggiano alla di lui proprietà, contro compenso di L. 500,

e prende atto infine delle pratiche avviate per l'affitto a condizioni convenienti dell'intero piano nobile al Circolo Militare di Verona,

di parere favorevole alla esecuzione dei lavori

di riattamento per lo stabile di Verona preventi-
vati nella somma di L. 46.500,

e per quanto concerne, poi, lo stabile in Via
le Monforte a Milano

da parere favorevole alla esecuzione dei la-
vori come dal preventivo appresso riportato:

Lavori da eseguirsi negli anni:	Spesa preventivata
1914	L. 52.398,07
1915	" 11.476,02
1916	" 6.619,67
1917	" 31.801,67
1918	" <u>2.711,85</u>
	L. 105.007,28

e da mandare al Direttore Generale di prove-
dere a mezzo degli organi locali dell'Istituto alle
intese definitive, nonché di avvisare ai sistemi più
convenienti per la esecuzione dei lavori.

dmj

4. Svincolo parziale di cauzione.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta
di svincolo della cauzione afferente l'organizzazione
fatta dall'Agente Generale di Pesaro.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Di-
rettore Generale, autorizza a sensi dell'art. 18 lett. a)
del Capitolato per la concessione delle Agenzie Gene-

rali lo vincolo parziale sino a concorrenza di L. 3.000 (valore nominale) della cauzione prestata dall'Agente Generale di Pesaro Urbino a garanzia dell'organizzazione della produzione e dell'amministrazione del portafoglio, mediante il deposito fatto dal Notaio Dott. Sella, delegato dal Tribunale di Pesaro con Decreto 13 febbraio 1913, per conto dei coniugi Giovanelli Ruggero di Enrico e Barilari Maria fu Pacifico, e precisamente lo vincolo delle tre cartelle di Rendita Italiana al portatore, Cons. 3.50%, del valore nominale di L. 1.000 ciascuna, comprese nel deposito medesimo, come da polizza N. 509 emessa dall'Intendenza di Finanza di Pesaro; e consento quindi che siano liberamente restituite, a chi di spettanza le tre cartelle anzidette.

5. Agenzia di Ancona.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta dell'Agente Generale di Ancona Sig. Macario tendente ad ottenere che l'Istituto gli anticipi la somma che egli deve versare all'ex Agente Sig. Bettioni per pagamento anticipato fatto da questo ultimo del fitto dei locali, ove ha sede l'Agenzia, per tutto il quadriennio dal 1° settembre 1913 al 31 agosto 1917.

Il Comitato, sentita la relazione della Direzione, autorizza il Direttore Generale, ad effettuare al Sig. Macario l'anticipazione delle rate di affitto dal 1° Settembre 1914 al 31 agosto 1915 a condizione che l'Agente Generale Sig. Macario si obblighi ad effettuare il rimborso al più tardi entro il 31 dicembre 1915 corrispondendo all'Istituto l'interesse a scalare del 4%.

6. Tasse di iscrizione ipotecaria.

Il Direttore Generale fa comunicazioni al Comitato in merito ad una vertenza sorta col Ministero delle Finanze circa le tasse di iscrizione ipotecaria alle quali il Ministero delle Finanze vorrebbe assoggettare l'Istituto per i crediti ipotecari accesi a favore dell'Istituto in conseguenza delle cessioni di portafogli.

107

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale e lo invita ad esporre ancora, in via amministrativa, tutte le pratiche che valgono a far prendere in buona considerazione dal Ministero delle Finanze le ragioni per le quali l'Istituto, secondo lo spirito dell'art. 21 della legge 4 aprile 1912 N. 305, e secondo quanto risulta dalle Relazioni e dalle discussioni parlamentari,

ritiene che non debba sopportare l'onere delle tasse ipotecarie.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Cons.^o Segretario

[Signature]